



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

- Tel. 0862 900142 - Fax 0862/900320

e.mail: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it - anagrafe_campotosto@virgilio.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 28 del 30.06.2014

Oggetto: TRANSAZIONE RICORSO SIG. DE SANTIS N. 300/2014 RG TAR ABRUZZO

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 14.00 nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

- Antonio Di Carlantonio	Sindaco	P
- De Angelis Giovanna	Assessore	P
- Erminia Alimonti	Vice Sindaco	P
- Rosa Maria Di Marco	Assessore	P

Risultano tutti presenti.

Ha partecipato alla seduta il Segretario **Dott. Simone Lodovisi**.
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che con ricorso notificato il 19.4.14 il Sig. De Santis, deducendo, sotto diversi profili, vizi di istruttoria sulla sussistenza dei presupposti di fatto giustificativi il provvedimento del sindaco prot. n. 584 emesso il 15.2.14, con il quale veniva disposta la revoca dell'assegnazione del M.A.P. n.3 sito a Campotosto, Frazione di Poggio Cancelli, ha chiesto al TAR Abruzzo di L'Aquila, l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del citato provvedimento;
- che il giudizio amministrativo è stata iscritto a ruolo al n. 300/14 R.G.;
- che il TAR Abruzzo, all'esito della camera di consiglio del 21.5.14, con Ordinanza n. 150/14, ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospeso l'esecutività del provvedimento impugnato, sulla scorta della seguente motivazione: " ... *Ritenuto il ricorso assistito da idoneo fumus, in ragione della mancanza di doverosa puntale istruttoria sulla sussistenza dei presupposti di fatto giustificativi la disposta revoca, tenuto conto, in particolare, che il ricorrente è tuttora "residente" in Campotosto e beneficiario di provvidenze a carico del Comune, evidentemente rivolte a soggetti che versano in relazione stabile con il territorio...*", fissando per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 17.12.14 e condannando il Comune al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1000,00;
- che, atteso che con un alto grado di probabilità il TAR confermerebbe nel merito quanto sostenuto in sede cautelare, nel preminente interesse pubblico l'Amministrazione comunale ritiene opportuno e vantaggioso per il Comune addivenire ad una definizione bonaria della vicenda mediante annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, con rinuncia del ricorrente all'eventuale pagamento delle spese legali relative alla fase di merito,

PRESO ATTO che le parti sono disponibili ad una soluzione transattiva al fine di eliminare il contenzioso amministrativo in atto;

RITENUTO di dover approvare l'atto di transazione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che prevede che:

- Il Comune di Campotosto, entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura privata, provvederà ad annullare in autotutela il provvedimento del sindaco prot. n. 584 emesso il 15.2.14, con il quale è stata disposta la revoca dell'assegnazione del M.A.P. n.3 sito a Campotosto, Frazione di Poggio Cancelli;
- il Sig. Marco De Santis, provvederà, nei successivi sette gironi, a comunicare al TAR l'avvenuta cessazione della materia del contendere;
- Il Comune di Campotosto, in ottemperanza a quanto stabilito dal Tar con l'Ordinanza n. 150/14, provvederà a corrispondere direttamente all'Avv. Francesco Rosettini le spese legali della fase cautelare, previa presentazione da parte di quest'ultimo di apposita delega all'incasso a firma, autenticata dal legale, del Sig. Marco De Santis e relativa fattura;
- Il Sig. Marco De Santis rinuncia sin d'ora a richiedere al Comune di Campotosto il pagamento e/o rimborso delle spese legali per la fase di merito, anche in caso di liquidazione da parte del Tar con la sentenza che dichiarerà improcedibile il ricorso;
- L'Avv. Francesco Rosettini rinuncia alla solidarietà prevista dall'art.68 della L.P.;

VISTO l'art. 1965 del Codice Civile che recita:"La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro";

PRESO ATTO che il Bilancio di Previsione 2014 ancora non è stato approvato ma è possibile impegnare somme nei limiti del bilancio dell'anno precedente ai sensi dell'art. 163 del TUEL;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del TUEL 267/2000 espressi dai Responsabili dei servizi interessati;

ACQUISITO con nota prot.1944 del 27/6/2014 il Revisore dei Conti, dott. Emanuele Verini, dichiara di aderire all'interpretazione dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del d.lgs. n. 267 del 2000 fornita dalla Corte dei Conti Piemonte n. 345 del 2013 e Corte dei Conti Liguria 5/2014 per cui, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, l'ambito nel quale l'Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che coinvolgono profili di competenza del Consiglio Comunale e pertanto dichiarando la propria incompetenza sulla presente deliberazione;

con votazione unanime

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI APPROVARE l'atto di transazione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE per tale transazione a favore dell'avv. Rosettini le spese legali della fase cautelare, previste dall'Ordinanza TAR Abruzzo n. 150/14, previa presentazione da parte di quest'ultimo di apposita delega all'incasso a firma, autenticata dal legale, del Sig. Marco De Santis e relativa fattura, a valere sul capitolo 1058.2 del redigendo bilancio 2014 pari ad € 1.000 più oneri di legge;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4 comma, del T.U.E.L. (D.L.vo 18/8/2000, n. 267), stante l'urgenza di provvedere in merito.

f.to Il Sindaco
Antonio Di Carlantonio

f.to Il Segretario Comunale
Dott. Simone Lodovisi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] E' affissa all'Albo Pretorio Comunale n. 315 del 09.07.2014 in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267
Campotosto li 09.07.2014

f.to IL Segretario Comunale
Dott. Simone Lodovisi

Il sottoscritto, visto gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] E' trasmessa contestualmente all'affissione, con elenco n. 2080 in data 09.07.2014, ai Capigruppo Consiliari (art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267);

Dalla Residenza Comunale li 09.07.2014

f.to Il Segretario Comunale
Dott. Simone Lodovisi

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 30.06.2014

[] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.);

[] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale li 09.07.2014

f.to IL Segretario Comunale
Dott. Simone Lodovisi

Per copia conforme all'originale.

Campotosto, 09.07.2014

Il Segretario Comunale
Dott. Simone Lodovisi

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra: Marco DE SANTIS (cod. fisc. DSN MRC 71D14 A345W), nato il 14.4.71 a L'Aquila, residente a Campotosto (AQ), frazione Poggio Cancelli, Via San Giorgio n.46, , elettivamente domiciliato a L'Aquila, in Via Marsicana n.113, presso lo studio dell' Avv. Francesco Rosettini,

e: il COMUNE di CAMPOTOSTO (cod. fisc. 00085160661), in persona del Sindaco *pro tempore*, Sig. Antonio Di Carlantonio,

premess

= che con ricorso notificato il 19.4.14 il Sig. De Santis, deducendo, sotto diversi profili, vizi di istruttoria sulla sussistenza dei presupposti di fatto giustificativi il provvedimento del sindaco prot. n. 584 emesso il 15.2.14, con il quale veniva disposta la revoca dell'assegnazione del M.A.P. n.3 sito a Campotosto, Frazione di Poggio Cancelli, ha chiesto al TAR Abruzzo di L'Aquila, l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del citato provvedimento;

= che il giudizio amministrativo è stata iscritto a ruolo al n. 300/14 R.G.;

= che il TAR Abruzzo, all'esito della camera di consiglio del 21.5.14, con Ordinanza n. 150/14, ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospeso l'esecutività del provvedimento impugnato, sulla scorta della seguente motivazione: “ ... *Ritenuto il ricorso assistito da idoneo fumus, in ragione della mancanza di doverosa puntale istruttoria sulla sussistenza dei presupposti di fatto giustificativi la disposta revoca, tenuto conto, in particolare, che il ricorrente è tuttora “residente” in Campotosto e beneficiario di provvidenze a carico del Comune, evidentemente rivolte a soggetti che versano in relazione stabile con il territorio...*”, fissando per la

trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 17.12.14 e condannando il Comune al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1000,00;

= che, atteso che con un alto grado di probabilità il TAR confermerebbe nel merito quanto sostenuto in sede cautelare, nel preminente interesse pubblico l'Amministrazione comunale ritiene opportuno e vantaggioso per il Comune addivenire ad una definizione bonaria della vicenda mediante annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, con rinuncia del ricorrente all'eventuale pagamento delle spese legali relative alla fase di merito, tutto ciò premesso, le parti, senza alcun riconoscimento delle rispettive opposte pretese, al solo fine di eliminare il contenzioso amministrativo in atto,

dichiarano

di voler conciliare la controversia – come in effetti concordano con la sottoscrizione del presente atto – solo previo riconoscimento delle seguenti

condizioni

1. Il Comune di Campotosto, entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura privata, provvederà ad annullare in autotutela il provvedimento del sindaco prot. n. 584 emesso il 15.2.14, con il quale è stata disposta la revoca dell'assegnazione del M.A.P. n.3 sito a Campotosto, Frazione di Poggio Cancelli. Lo stesso Comune si impegna altresì ad annullare e porre nel nulla tutti gli atti istruttori presupposti all'atto amministrativo impugnato dichiarando che gli stessi non potranno essere in futuro utilizzati per l'adozione di analogo provvedimento.

2. il Sig. Marco De Santis, provvederà, una volta ricevuto il provvedimento

di revoca del provvedimento e dei relativi atti presupposti, non oltre l'udienza di merito fissata, a dichiarare al TAR l'avvenuta cessazione della materia del contendere (con conseguente improcedibilità del ricorso iscritto al n. di R.G. 300/14).

4. Il Comune di Campotosto, in ottemperanza a quanto stabilito dal Tar con l'Ordinanza n. 150/14, provvederà a corrispondere direttamente all'Avv. Francesco Rosettini le spese legali della fase cautelare nella misura di € 1.000,00 oltre CAP e IVA al netto della ritenuta d'acconto, previa presentazione da parte di quest'ultimo di apposita delega all'incasso a firma, autenticata dal legale, del Sig. Marco De Santis e relativa fattura.

3. Il Sig. Marco De Santis rinuncia sin d'ora a richiedere al Comune di Campotosto il pagamento e/o rimborso delle spese legali per la fase di merito, anche in caso di liquidazione da parte del Tar con la sentenza che dichiarerà improcedibile il ricorso. In ogni caso, Il Comune di Campotosto si impegna a manlevare e tenere esente il sig. Marco De Santis (già ammesso a Patrocinio a Spese dello Stato) da qualsivoglia eventuale spesa (contributo unificato, spese di giustizia prenotate a debito etc...) che, relativamente al nominato Giudizio Amministrativo, gli potrà essere richiesta dall'Ufficio Giudiziario, dall'Agenzia delle Entrate o da altro Ente per qualsiasi titolo o ragione.

5. L'Avv. Francesco Rosettini sottoscrive il presente atto di transazione anche per espressa rinuncia alla solidarietà prevista dall'art.68 della L.P.

Campotosto – L'Aquila,

Sindaco del Comune di Campotosto

Marco De Santis

Avv. Francesco Rosettini